



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 48 DEL 08/04/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA SU VIA  
AQUILEIA - PROSSIMITA INTERSEZIONE 4° VICOLO DI VIA AQUILEIA.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**Premesso** che via Aquileia e via Aquileia 4° vicolo sono strade a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

**Visto** le richieste di intervento di adeguamento della disciplina della sosta sulla via Aquileia pervenute a mezzo corrispondenza mail, mosse in osservanza della ridotta visibilità patita dai frontisti di via Aquileia 4° vicolo nell'immissione su via Aquileia;

**Valutati** gli esiti del sopralluogo effettuato in data 24/03/2025;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione con particolare riguardo alla suindicata categoria di utenti;

**Visto** gli artt. 1, 5, 7, 158, 159 e 188 del D.lgs. n. 285/1992 e l'art. 381 comma 5 del D.P.R. n. 495/1992;

### **ORDINA**

Che sul lato nord di via Aquileia, sul tratto compreso fra il margine est della luce del passo carrabile n. 2947/1-2000 al servizio dell'abitazione al civico 32, e l'inizio della fila di stalli di sosta a margine carreggiata esistente sul tronco stradale di via Aquileia immediatamente ad est dell'intersezione con in 4° vicolo di via Aquileia – corrispondenza civico 30, la sosta sia permanentemente vietata con rimozione dei veicoli a spese degli inadempienti.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Deve intendersi abrogato qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.